

Prot. n. 82636 del 29/06/2021

**Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori/Responsabili
UU.OO.CC. UU.OO.SS.DD. UU.OO.SS.**

**e p.c. Al Direttore Amministrativo
 Al Direttore Sanitario**

-Loro Sedi-

Oggetto: Direttiva formulazione atto deliberativo e determina dirigenziale per pubblicazione *on line* Albo Telematico

Le modifiche legislative in materia di trasparenza e pubblicità della pubblica amministrazione hanno reso necessario l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali al fine di assicurare l'osservanza del GDPR e del Codice Privacy nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web.

Nell'ottica di un bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela dei dati personali, il Garante Privacy con il provvedimento n. 243 del 15/5/2014 ha rinnovato le *"Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*.

In particolare, tali Linee guida hanno introdotto una serie di disposizioni per armonizzare il quadro regolamentare e hanno indicato modalità e accorgimenti che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare quando "diffondono" dati personali sui propri siti web istituzionali tanto per finalità di trasparenza tanto per garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi.

Considerata la rilevanza della problematica trattata anche sotto il profilo dei possibili risvolti sanzionatori e allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità degli interessati alla diffusione dei dati personali, **si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul rispetto delle misure raccomandate dall'Autorità Garante e sulle connesse competenze e responsabilità, e fornire ulteriori disposizioni in merito agli accorgimenti da adottare prima di pubblicare sul sito web istituzionale e sull'Albo Pretorio on line atti e documenti contenenti dati personali.**

E' opportuno premettere che, con l'entrata in vigore del D.Lgs 101/2018 (che ha armonizzato il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)) la normativa nazionale si è adeguata alle disposizioni del GDPR con conseguente ridefinizione del quadro giuridico in materia.

Conformemente, la pubblicazione degli atti deve avvenire unicamente per pubblico interesse e nell'adempimento di un obbligo normativo con il rispetto dei principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali ovvero:

- ✓ liceità, correttezza e trasparenza;
- ✓ limitazione della finalità del trattamento;
- ✓ minimizzazione dei dati;
- ✓ esattezza e aggiornamento dei dati;
- ✓ limitazione della conservazione per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- ✓ integrità e riservatezza.

L'Ufficio che genera l'atto per la pubblicazione *on line* di documenti contenenti dati personali è tenuto a:

- 1) Verificare, preliminarmente, l'esistenza di una norma di legge o regolamento che prescriva tale obbligo;
- 2) Minimizzare i dati personali necessari per ogni specifica finalità;
- 3) Prevedere, con riferimento ai dati cosiddetti "particolari" (art. 9 GDPR) e quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

La Responsabilità della formazione e dei contenuti dell'atto soggetto a pubblicità legale è del Dirigente dell'Ufficio competente per materia, unitamente al Responsabile del procedimento che ha generato l'atto.

In fase di redazione, gli uffici estensori degli atti sono tenuti a porre in essere la massima attenzione al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali in particolare quando vengano in considerazione categorie "particolari" di dati.

In proposito, sarebbe opportuno non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati *on line* (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandoli solo negli atti a disposizione degli Uffici richiamandoli quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati.

La pubblicazione deve limitarsi ai soli dati strettamente necessari ed è sempre vietata in relazione ai dati sulla salute (comprendente qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, incluso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici) **e sulla vita sessuale e/o di abitudini sessuali.**

Diversamente, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati oppure ad associazioni o organizzazioni a carattere filosofico, religioso, politico o sindacale, dati idonei a rilevare informazioni in materia di casellario giudiziale o carichi pendenti, di sanzioni amministrative o da reato o la qualità di indagato o imputato nel processo penale **possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.**

Non possono essere, altresì, indicizzati e dunque reperibili attraverso i motori di ricerca, i dati sensibili e quelli giudiziari.

Qualora il riferimento a dati personali debba essere necessariamente contenuto nell'atto, il Dirigente/Responsabile del procedimento dovrà utilizzare formule il più possibile generiche in modo

da evitare la diffusione di informazioni specifiche relative alla persona, utilizzando, in sede di redazione dell'atto destinato alla pubblicazione, le misure e gli accorgimenti tecnici più idonei.

Come previsto dall'art. 25 del GDPR, le P.A. sono tenute, fin dalla progettazione dei trattamenti, ad adottare, secondo il principio della *Privacy by design*, misure tecniche ed organizzative, quali la pseudonimizzazione, idonee a dare concreta attuazione a quelle che sono le disposizioni e i principi in materia di protezione dei dati e garantire in questo modo i diritti degli interessati.

Attiene, pertanto, come già precisato, alla responsabilità dei soggetti che curano l'istruttoria degli atti oggetto di pubblicazione, provvedere a non inserire negli stessi dati personali "eccedenti", "non pertinenti", "non indispensabili" o "vietati" e di procedere, comunque, al loro oscuramento prima di trasmetterli al responsabile della pubblicazione.

Possibili soluzioni da adottare sono:

- a) **Utilizzo di omissis**, consistente nella omissione delle parti di testo oggetto della protezione, al fine di garantire la protezione dei dati personali;
- b) **Cifratura dei dati identificativi**, mediante **indicazione delle sole iniziali** del soggetto interessato, nella ipotesi in cui si voglia far conoscere l'oggetto del provvedimento, tutelando l'identità del diretto interessato **o la omissione delle stesse iniziali** nel caso in cui ulteriori elementi informativi possano aumentare la probabilità della sua identificazione;
- c) **Redazione di un estratto e predisposizione di un allegato riservato**, contenente i dati personali che siano eccedenti ovvero non indispensabili ai fini della pubblicazione. Nell'estratto andrà quindi inserito un espresso riferimento agli atti istruttori la cui conoscenza è consentita esclusivamente agli interessati e ad eventuali controinteressati. I documenti che contengono tali dati devono essere indicati nell'atto pubblicato, senza esserne materialmente allegati, devono rimanere agli atti dell'Ufficio che detiene in modo stabile l'originale e devono essere identificati in modo da garantirne l'inalterabilità.

Nelle suindicate ipotesi sarà obbligo del Dirigente della struttura proponente far pervenire all'Ufficio Delibere, in allegato alla nota di trasmissione:

- un originale cartaceo in forma integrale;
- un originale cartaceo recante la dicitura "estratto "e/o "omissis".

Inoltre, dovranno essere specificati gli eventuali allegati da NON pubblicare.

In mancanza, la responsabilità per eccesso di pubblicazione, per pubblicazione non autorizzata o per pubblicazione di dati vietati ricade, sul soggetto che chiede la Pubblicazione dell'atto e non in capo al Responsabile della pubblicazione.

Il personale incaricato della pubblicazione dei documenti sull'Albo Pretorio *on line* è responsabile della corretta e puntuale pubblicazione nei termini previsti, ma non è tenuto a controllare la pertinenza dei dati pubblicati.

L'Autorità Garante ha più volte messo in rilievo quanto la disponibilità in rete di dati personali costituisce fonte di altissimo rischio per gli interessati poiché proliferano attività criminose i cui autori sfruttano illecitamente i dati personali con effetti pregiudizievoli per i medesimi interessati.

In conclusione, in attuazione degli obblighi di pubblicità, sia essa costitutiva o mera pubblicità notizia, è necessario effettuare una valutazione scrupolosa rispetto alla materia della protezione dei dati personali, al fine di evitare richieste di risarcimento danni da parte degli interessati.

Si rammenta, a tal proposito che il cittadino che ritenga di aver subito un danno materiale o immateriale per effetto della diffusione di dati personali in violazione della disciplina vigente, potrà far valere le proprie pretese risarcitorie davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria (art. 82 Regolamento UE)

La presente riveste carattere di direttiva per cui le SS.LL. vorranno assicurarne l'esatto adempimento dandone altresì ampia pubblicità e diffusione.

Per tutto quanto non previsto nella presente direttiva, si rinvia al “Regolamento per la disciplina della pubblicazione sul sito web aziendale degli atti e documenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale (Albo telematico) e dei dati relativi alla trasparenza, valutazione, merito ed incarichi” approvato con deliberazione n. 625 del 4 marzo 2013, nella considerazione delle modifiche apportate dal GDPR 679/2016 in tema di protezione dei dati personali.

La presente direttiva è esecutiva immediatamente dopo la notifica della stessa.

**Il Commissario Straordinario
F.to dott. Vincenzo Carlo La Regina**